DECISIONE (UE) 2026/1025 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2026

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni della Finlandia,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.

(3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ([1]), che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita, prevede l'adozione di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ([2]) stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione di tali disposizioni. Il quadro di governance economica dell'Unione, entrato in vigore il 30 aprile 2024, comprende il regolamento (UE) 2024/1264, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio. La riforma ha mantenuto sostanzialmente invariate le norme della procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del disavanzo, mentre per gli Stati membri con un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60 % la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del debito si concentrerà sulle deviazioni dai tassi massimi di crescita della spesa netta ([3]) raccomandati, fissati dal Consiglio a norma dell'articolo 17 o 19 del regolamento (UE) 2024/1263 ([4]). A norma dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1263, le deviazioni sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo. L'anno iniziale dei tassi massimi annuali e cumulativi di crescita della spesa netta raccomandati dal Consiglio per la Finlandia è il 2025. La valutazione della conformità rispetto al criterio del debito potrà pertanto essere effettuata soltanto una volta che i dati di consuntivo per il 2025 saranno disponibili, ossia nella primavera del 2026.

La presente decisione del Consiglio riguarda quindi solo il rapporto disavanzo pubblico/PIL, che supera il valore di riferimento del 3 %.

([1]) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj).

([2]) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/oj) modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 101).

([3]) Ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1263, per «spesa netta» si intende la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee.

([4]) Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).